

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - Sessione ulteriore -  
DI ROMA,  
15 - 16 dicembre 2023**

**Mozione sulla mancata valutazione ai fini del conferimento dei titoli di  
specializzazione di incarichi “non fiduciari” e quindi di Ufficio**

**Presentata da**

**AVV. MARCELLO IANTORNO (Foro di COMO)**

**Predisposta da**

**AVV. MARCELLO IANTORNO (Foro di COMO) - AVV. ALESSANDRO MEZZANOTTE (Foro di  
MILANO)**

**Condivisa dalla**

**ASSEMBLEA DELL'UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI**

**\* \* \***

**PREMESSO CHE**

Nella legge professionale (art. 9 L. 247/2012) il legislatore ha individuato due percorsi per conseguire il titolo di specialista nel campo penale. Il primo percorso prevede la frequenza di una scuola biennale di specializzazione e superamento dell'esame conclusivo; l'altro è quello di dimostrare di avere comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

Con riferimento al secondo dei due percorsi la legge professionale prevede all'art. 9 comma 1 che è riconosciuta agli Avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specializzazione *“...secondo modalità che sono stabilite nel rispetto delle previsioni del presente articolo con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia previo parere del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 1 ...”*.

La regolamentazione della disciplina dei percorsi formativi e dei requisiti dell'Avvocato specialista è avvenuta dapprima con il D.M. 12 agosto 2015 n. 144 che all'art. 8, comma 1 lett. a) prevede come comprovata esperienza che il titolo può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza comprovata sia dalla anzianità di iscrizione all'Albo non interrotta e senza sospensione di almeno otto anni nonché, al comma n. 2, negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività in uno dei settori di cui all'art. 3 mediante

la produzione di documentazione giudiziale o stragiudiziale di incarichi professionali “fiduciari” rilevanti per quantità e qualità almeno pari a dieci per anno”.

Mentre la legge professionale non prevede una distinzione di ruoli e funzioni esercitate dall’Avvocato la esclusione dal novero degli incarichi documentabili di quelli d’Ufficio oltre a sminuire il ruolo e le funzioni dei difensori d’Ufficio penalizzerebbe gli avvocati interessati con riferimento alle attività di rilevante interesse e complessità svolte nell’esercizio di quelle funzioni., oltre che contrastare in modo palese con le caratteristiche proprie dell’istituto della difesa d’Ufficio quale “...concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocatura, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti e in principal modo di quei soggetti che per al lor debolezza sono esposti a possibili discriminazione ...”, come si legge nella Relazione illustrativa per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco nazionale delle difese di ufficio.

Non di meno le limitazioni ai soli incarichi “fiduciari” manifesterebbe un profilo di illegittimità con riferimento alla distinzione tra esercizio fiduciario e d’Ufficio della professione non consentita dl nostro Ordinamento, ferma la applicazione dei medesimi criteri di adeguatezza e congruità dei titoli presentati e delle difese esercitate negli anni il cui spessore non è certo dato in linea di principio dall’origine fiduciaria o meno delle nomine.

La presente Mozione già ammessa con il n. 72 ma non discussa al XXXV Congresso tenutosi a Lecce il 6-7-8 ottobre 2022 viene ripresentata alla presente Sessione.

\* \* \*

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

l’avvocatura italiana riunitasi nel XXXV congresso – Sessione ulteriore - del Consiglio Nazionale Forense a Roma, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all’ordine forense e dei principi espressi nella carta Costituzionale

CONFERISCE MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense e all’Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti il Ministero della Giustizia - affinché si recepisca quanto fin qui elaborato, sintetizzato e deliberato dalla massima assise dell’Avvocatura Italiana, per come sopra indicato e richiamato e in particolare di ottenere la modifica dell’art. 8 co 1 lett. b del D.M. n. 144 del 12.8.2015 nel senso di comprendere nella produzione di documentazioni giudiziale o stragiudiziale anche incarichi professionali non “fiduciari” e quindi di Ufficio rilevanti per quantità e qualità.

18 novembre 2023

AVV. MARCELLO IANTORNO